

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1308

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BORRUSO, ALIVERTI, MANFREDI MANFREDO, CERIONI,
GARAVAGLIA MARIA PIA, LO BELLO, SABBATINI, SAN-
GALLI, STEGAGNINI, USELLINI, CACCIA, ABETE, BORRI**

Presentata il 23 gennaio 1980

**Riordinamento delle carriere del personale statale
delle stazioni sperimentali per l'industria**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'unità proposta di legge muove da una esigenza avvertita da lungo tempo, quale quella del riordinamento dei ruoli del personale statale delle stazioni sperimentali per l'industria.

In proposito è da sottolineare che detti istituti sono tuttora disciplinati dal regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, e dal relativo regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1924, n. 969; la carenza della normativa ormai superata dai tempi si è fatta sentire anche per quel che riguarda lo sviluppo delle carriere del personale, sviluppo inadeguato e non in armonia con quello del personale degli altri istituti analoghi di ricerca.

Il presente provvedimento mira appunto ad eliminare le difformità ed inadeguatezze lamentate.

Un'analisi dei singoli articoli che compongono il provvedimento porta ad evidenziare i seguenti aspetti.

Nell'articolo 1 sono compresi i quadri dei ruoli e delle dotazioni organiche del personale statale con l'indicazione dei relativi parametri degli anni di permanenza nella classe di stipendio e delle qualifiche.

Le tabelle contenute in detto articolo costituiscono la nuova pianta organica del personale di ruolo statale e come tali sostituiscono quella di cui al decreto ministeriale 9 gennaio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 ottobre 1971, n. 262. Tale personale appartiene alla carriera direttiva (ruoli dei direttori, direttori di sezione e sperimentatori) e alla carriera di concetto (ruoli tecnici e ruolo amministrativo) ed assomma in totale a 59 unità.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Rispetto alla precedente pianta organica non si registra alcun aumento nel numero delle unità di personale.

Le principali variazioni apportate con le nuove tabelle sono le seguenti:

ruolo dei direttori.

Il numero dei direttori corrisponde a quello delle stazioni sperimentali per l'industria in atto esistenti. I parametri e le classi di stipendio sono stati determinati tenendo presente anche la situazione delle corrispondenti posizioni negli altri simili istituti statali di ricerca nonché della normativa di cui al decreto-legge n. 163 del 1979 non convertito in legge;

ruolo dei direttori di sezione.

Trattasi di un ruolo di nuova istituzione, con un organico di 12 persone. Le stazioni sperimentali per l'industria hanno una strutturazione che già comporta di fatto la qualifica di direttore di sezione.

Basta ricordare in proposito che la stazione sperimentale per le conserve alimentari di Parma ha una propria sezione distaccata in Salerno.

Lo stesso schema di provvedimento concernente la ristrutturazione degli uffici delle stazioni sperimentali, decaduto con la fine della legislatura (Atto Camera n. 1649) prevedeva, all'articolo 1, la possibilità della istituzione di sezioni distaccate in zone in cui i settori industriali corrispondenti a quelli di competenza dell'istituto fossero particolarmente sviluppati o suscettibili di sviluppo.

L'espressione va però intesa in modo più ampio, vale a dire, cioè, nel senso di considerare « sezione » non soltanto l'unità distaccata territorialmente dalla sede principale ma anche determinati uffici che costituiscono unità operative di particolare importanza nell'ambito della sede principale.

Anche per detto ruolo si è tenuto conto della situazione esistente negli altri simili istituti statali di ricerca alla luce anche della normativa di cui al citato decreto-legge n. 163 non convertito in legge;

ruolo degli sperimentatori - Ruolo dei periti analisti e dei segretari.

Sono stati apportati gli opportuni aggiornamenti senza introdurre alcuna variazione di rilievo.

Negli articoli 2-7 sono disciplinati i concorsi per i vari ruoli della carriera direttiva.

In particolare, per la nomina a direttore straordinario è previsto un concorso per titoli, mentre per la nomina a direttore di sezione e a sperimentatore sono previsti concorsi per titoli ed esami.

Le innovazioni introdotte in materia dalla nuova normativa riguardano essenzialmente la nomina a direttore di sezione, ruolo questo, come già detto, di nuova istituzione.

La nomina avviene a seguito di concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare gli sperimentatori che abbiano prestato almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica.

Si è ritenuto necessario limitare l'accesso a categorie determinate di candidati, tenuto conto sia della strutturazione delle Stazioni sia della preparazione richiesta per detto personale.

Dopo tre anni di effettivo servizio - o cinque nell'ipotesi di parere sfavorevole dopo i primi tre anni - gli interessati conseguono la nomina a direttori di sezione ordinari, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che si pronuncia sulla base di una relazione predisposta dal consiglio di amministrazione della stazione sperimentale, in ordine alla operosità scientifica ed alla attività organizzativa dimostrata dai medesimi. In caso contrario i direttori di sezione straordinari vengono restituiti al ruolo di rispettiva provenienza.

Negli articoli 8-9 sono disciplinati i concorsi per la carriera di concetto, ruoli del personale tecnico e del personale di segreteria.

Lo schema di provvedimento comprende poi alcune norme transitorie intese a regolare le modalità di passaggio dalla precedente normativa a quella attuale per

quanto attiene alla posizione del personale statale in atto occupato presso le stazioni.

Le norme transitorie in particolare disciplinano come segue il passaggio nella nuova pianta organica delle diverse categorie di personale (direttori straordinari, direttori ordinari, sperimentatori, personale della carriera di concetto appartenente al ruolo tecnico ed al ruolo amministrativo):

direttori straordinari — sono collocati nel parametro ... del corrispondente ruolo organico e mantengono l'anzianità di carriera già acquisita, anche ai fini della permanenza in detto parametro;

direttori ordinari — sono collocati nel corrispondente ruolo organico con l'attribuzione del parametro corrispondente all'anzianità già maturata nella qualifica di provenienza. Nel caso provengano dal ruolo dei direttori di sezione o degli sperimentatori, gli interessati conservano nella nuova qualifica rispettivamente il 50 per cento dell'anzianità maturata nel ruolo dei direttori di sezione ovvero recuperano il 50 per cento dell'anzianità maturata oltre i 15 anni di servizio, fino ad un massimo di quattro anni;

sperimentatori — vengono collocati nel relativo ruolo organico al parametro corrispondente all'anzianità di carriera già maturata nel ruolo di provenienza, con la attribuzione di eventuali scatti biennali di stipendio per la maggiore anzianità.

Peraltro, in sede di prima applicazione del provvedimento di cui trattasi, coloro che hanno già maturato almeno 15 anni di effettivo servizio sono inquadrati per anzianità, entro i limiti dei posti disponibili per ciascuna stazione sperimentale, nel nuovo ruolo dei direttori di sezione e conservano l'eventuale maggiore anzianità di carriera, eccedente detti 15 anni di effettivo servizio, acquisita nel ruolo di provenienza.

personale tecnico della carriera di concetto — è collocato nel relativo ruolo organico al parametro spettante in base all'anzianità maturata nel ruolo di provenienza;

personale amministrativo della carriera di concetto (personale di segreteria) — è collocato nel rispettivo ruolo organico al parametro spettante in base all'anzianità maturata nel ruolo di provenienza, con l'attribuzione di eventuali scatti biennali di stipendio per la maggiore anzianità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le carriere del personale statale delle stazioni sperimentali per l'industria si sviluppano secondo le qualifiche e le classi di stipendio indicate nelle tabelle allegate alla presente legge.

ART. 2.

La nomina a direttore straordinario di una stazione sperimentale per l'industria ha luogo a seguito di pubblico concorso per titoli, indetto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Possono partecipare al concorso i laureati in chimica, chimica industriale e ingegneria chimica. Il bando di concorso può prevedere anche altre eventuali lauree in relazione alla specifica attività svolta dalla stazione.

Le categorie dei titoli valutabili sono: titoli di studio, accademici e vari; attività scientifica e tecnica; pubblicazioni scientifiche; attività nel campo della organizzazione e gestione di un istituto o laboratorio di ricerca.

Per le valutazioni delle singole categorie, la commissione giudicatrice dispone dei seguenti punti:

a) titoli di studio, accademici e vari, massimo punti 25;

b) attività scientifica e tecnica, massimo punti 25;

c) pubblicazioni scientifiche, massimo punti 25;

d) attività organizzativa e gestionale, massimo punti 25.

Per l'ammissione al concorso predetto si osservano le disposizioni vigenti per lo espletamento dei concorsi per l'assunzione

negli impieghi civili dello Stato, prescindendo dal limite massimo di età.

La commissione giudicatrice del concorso è nominata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, da un direttore di altra stazione sperimentale per l'industria, da due professori universitari, ordinari di materie attinenti l'attività della stazione per la quale è bandito il concorso al posto di direttore, da un dirigente dei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del Ministero dell'industria, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

I candidati interni, anche se in servizio presso altre sezioni sperimentali per l'industria, in caso di parità di punteggio rispetto agli esterni, sono preferiti a quest'ultimi.

Il risultato del concorso è valido solamente per il posto per il quale il concorso è bandito.

ART. 3.

I direttori straordinari al termine del terzo anno di effettivo servizio conseguono la nomina a direttore ordinario previo parere favorevole sia di una commissione, nominata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, composta di tre persone competenti nel settore in cui opera la stazione, che dovrà dare un giudizio sull'attività svolta dal direttore, sia del parere favorevole del consiglio di amministrazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I direttori straordinari, che non abbiano conseguito la nomina a direttore ordinario al termine del terzo anno di effettivo servizio, possono essere mantenuti in servizio su parere della predetta commissione, per un altro biennio, al termine del quale saranno sottoposti al giudizio di una

nuova commissione costituita da persone diverse da quelle che pronunciarono il primo giudizio.

Coloro che al termine del triennio ed eventualmente del quinquennio, non conseguono la nomina a direttore ordinario, sono dispensati dal servizio con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Qualora la nomina, in seguito al risultato del concorso di cui al precedente articolo 2, cada su chi già ricopre il posto di direttore ordinario di altra stazione, questi conserva l'anzianità di nomina e la qualifica che possedeva al momento della nuova nomina.

Se la nomina va ad un candidato proveniente dai ruoli statali degli sperimentatori delle stazioni questi recupera nella nuova qualifica il 50 per cento dell'anzianità maturata oltre i 15 anni di servizio, fino ad un massimo di quattro anni.

Se la nomina viene assegnata ad un candidato proveniente dai ruoli dei direttori di sezione questi conserva nella nuova qualifica il 50 per cento dell'anzianità maturata nel ruolo dei direttori di sezione.

Il recupero dell'anzianità in tutte e due i casi diviene operante dopo la nomina a direttore ordinario: i vincitori del concorso appartenenti a queste categorie godranno di una indennità, diretta ad evitare riduzioni di stipendio, da riassorbire con il progredire della carriera.

La nomina a direttore ordinario ha effetto dal giorno successivo a quello del compimento del triennio ed eventualmente del quinquennio di servizio effettivo come direttore straordinario.

La progressione in carriera dei direttori ordinari avviene secondo i parametri e gli anni di permanenza nella classe di stipendio indicati nella Tabella A allegata alla presente legge.

I direttori straordinari ed ordinari sono equiparati ai professori di ruolo dell'università per quanto riguarda gli emolumenti citati nell'articolo 12 della legge 30 novembre 1973, n. 766, ai sensi della legge del 20 maggio 1975, n. 170.

ART. 4.

La nomina a direttore di sezione straordinario delle stazioni sperimentali per l'industria ha luogo a seguito di concorso per titoli ed esami indetto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.

Al concorso possono partecipare gli sperimentatori delle stazioni sperimentali che abbiano prestato almeno 7 anni di effettivo servizio nella qualifica.

La composizione della commissione giudicatrice è identica a quella prevista dall'articolo 2 per la nomina a direttore straordinario.

La commissione dispone di dieci punti per la valutazione di titoli e di dieci punti per ciascuna prova di esame. I titoli valutabili sono i titoli di studio, i titoli di abilitazione, i titoli di servizio, le attività svolte, gli elaborati di servizio e le pubblicazioni scientifiche.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Le prove di esame consistono in una prova scritta e in un colloquio sull'attività svolta, secondo il programma che sarà indicato nel bando di concorso.

La prova scritta e l'esame colloquio non si intendono superati se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto punti di esse.

La votazione complessiva è determinata sommando i punti conseguiti nella valutazione dei titoli, i punti riportati nella prova scritta e quelli ottenuti nell'esame colloquio.

Per l'ammissione al concorso predetto si osservano le disposizioni vigenti per lo espletamento dei concorsi.

Qualora la nomina, in seguito al risultato del concorso di cui all'articolo 3 cada su chi già ricopre il posto di direttore di sezione ordinario di altra stazione, questi conserva l'anzianità che possedeva al momento della nuova nomina. Se la nomina va ad un candidato proveniente dai ruoli degli sperimentatori statali delle stazioni questi recupera nella nuova qualifica

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

il 50 per cento dell'anzianità maturata oltre i 10 anni di servizio, fino ad un massimo di quattro anni. Il recupero dell'anzianità diviene operante dopo la nomina a direttore di sezione ordinario; il vincitore del concorso appartenente a questa categoria godrà di una indennità *ad personam* diretta ad evitare riduzioni di stipendio nel passaggio da una qualifica all'altra riassorbibile con il progredire della carriera.

ART. 5.

I direttori di sezione straordinari dopo tre anni di effettivo servizio conseguono la nomina a direttori di sezione ordinari, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che si pronuncia al riguardo sulla base anche di una dettagliata relazione predisposta dal consiglio di amministrazione della stazione sperimentale, concernente l'operosità scientifica nonché l'attività organizzativa dimostrata dagli interessati.

I direttori di sezione straordinari che non abbiano conseguito la nomina a direttori di sezione ordinari al termine del terzo anno di effettivo servizio, possono essere mantenuti in servizio, su parere del consiglio di amministrazione della stazione sperimentale per l'industria, per un altro biennio, al termine del quale saranno sottoposti nuovamente al giudizio degli organi già chiamati, competenti ad esprimere il parere per la nomina a direttori di sezione ordinari.

Coloro che al termine del triennio ed eventualmente del quinquennio, non conseguono la nomina a direttore di sezione ordinario, sono restituiti al ruolo di provenienza.

La progressione in carriera dei direttori di sezione ordinari avviene secondo i parametri e gli anni di permanenza nella classe di stipendio indicati nella Tabella B allegata alla presente legge.

I direttori di sezione straordinari e ordinari sono equiparati ai professori di ruolo dell'università per quanto riguarda

gli emolumenti citati nell'articolo 12 della legge 30 novembre 1973, n. 766, ai sensi della legge 20 maggio 1975, n. 170.

ART. 6.

La nomina a sperimentatori in prova si consegue mediante pubblico concorso per titoli e per esami, al quale possono partecipare i laureati in chimica, chimica industriale e ingegneria chimica, in possesso dei requisiti generali previsti per gli impiegati civili dello Stato. Il bando di concorso può prevedere anche altre eventuali lauree in relazione alla specifica attività svolta dalla stazione.

I titoli valutabili sono: i titoli di studio, i titoli di abilitazione e di specializzazione, i titoli di servizio, le attività svolte e le pubblicazioni scientifiche. La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Gli esami consistono in due prove di cui una scritta, una a carattere pratico ed un colloquio sulle materie di cui al bando di concorso.

La commissione giudicatrice del concorso dispone di dieci punti per la valutazione dei titoli, di dieci punti per ciascuna prova e di dieci punti per il colloquio.

Sono ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato una media di almeno sette punti nelle due prove e non meno di sei punti in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei punti.

La votazione complessiva è determinata dalla somma dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli, la media dei punti riportati nelle due prove e i punti ottenuti nel colloquio.

La commissione giudicatrice del concorso per la nomina a sperimentatore in prova è composta da un magistrato amministrativo od ordinario con qualifica non inferiore a Consigliere di Stato o corrispondente, che la presiede, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

prove di esame, un direttore di una delle stazioni sperimentali per l'industria, un funzionario dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato dei ruoli del Ministero dell'industria, commercio e dell'artigianato, con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

ART. 7.

Gli sperimentatori in prova conseguono la nomina in ruolo dopo l'esperimento della durata di un anno ed in seguito al risultato favorevole dell'esperimento stesso, sentito il consiglio di amministrazione della stazione sperimentale e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

In caso di risultato sfavorevole dell'esperimento il periodo di prova può essere prorogato di altri 6 mesi su conforme avviso dei predetti organi.

La progressione di carriera degli sperimentatori avviene secondo i parametri e gli anni di permanenza nella classe di stipendio indicati nella tabella C allegata alla presente legge.

Gli sperimentatori sono equiparati agli assistenti universitari per quanto riguarda gli emolumenti citati nell'articolo 12 della legge 30 novembre 1973, n. 766, ai sensi della legge del 20 maggio 1975, n. 170.

ART. 8.

La nomina a perito analista in prova si consegue mediante pubblico concorso al quale sono ammessi a partecipare coloro che siano in possesso di diploma di perito industriale e degli altri requisiti generali previsti per gli impiegati civili dello Stato.

Il concorso consiste in due prove di cui una scritta, una pratica ed un colloquio secondo le modalità determinate dal bando di concorso.

La progressione in carriera dei periti analisti avviene secondo il parametro e gli anni di permanenza nelle classi di stipendio indicati nella tabella D allegata alla presente legge.

ART. 9.

La nomina a segretario in prova nel ruolo amministrativo del personale di concetto di cui alla Tabella E allegata alla presente legge si consegue mediante pubblico concorso al quale sono ammessi a partecipare coloro che siano in possesso del diploma di istruzione di secondo grado e degli altri requisiti generali previsti per gli impiegati civili dello Stato.

Il concorso consiste in due prove scritte ed in un colloquio secondo le modalità determinate dal bando di concorso.

La progressione in carriera dei segretari avviene secondo il parametro e gli anni di permanenza nella classe di stipendio come indicato nella tabella anzidetta.

ART. 10.

I periti analisti ed i segretari possono accedere dopo 20 anni di servizio effettivo dalla data di nomina senza demerito e mediante scrutinio per merito comparativo, al settimo livello retributivo-funzionale.

NORME TRANSITORIE

ART. 11.

I direttori straordinari sono, alla data di entrata in vigore della presente legge, collocati nel parametro 450 del corrispondente ruolo organico di cui alla tabella A allegata alla presente legge con la conservazione dell'anzianità di carriera già acquisita, utile anche ai fini della permanenza nel parametro 450.

ART. 12.

Il personale appartenente al ruolo degli sperimentatori, alla data di entrata in vigore della presente legge, viene collocato nel ruolo organico di cui alla tabella C allegata alla presente legge al parametro corrispondente all'anzianità di carriera già maturata nel ruolo di provenienza, con la attribuzione di eventuali scatti biennali di stipendio per la maggiore anzianità.

ART. 13.

In sede di prima applicazione della presente legge gli sperimentatori i quali abbiano già maturato in tale qualifica almeno 15 anni di effettivo servizio sono inquadrati per anzianità entro i limiti dei posti disponibili per ogni singola stazione secondo quella che sarà la struttura dell'Istituto, da determinare con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel nuovo ruolo dei direttori di sezione di cui alla tabella B allegata alla presente legge con la conservazione della eventuale maggiore anzianità di carriera eccedente i 15 anni di effettivo servizio nel ruolo di provenienza.

ART. 14.

Il personale tecnico della carriera di concetto è collocato nel ruolo organico di cui alla tabella D allegata alla presente legge, alla classe spettante in base all'anzianità maturata nel ruolo di provenienza salvo il disposto del precedente articolo 10.

ART. 15.

Il personale amministrativo della carriera di concetto (personale di segreteria) è collocato nel ruolo organico di cui alla tabella E allegata alla presente legge, alla classe spettante in base all'anzianità matu-

rata nel ruolo di provenienza con l'attribuzione di eventuali scatti biennali di stipendio per la maggiore anzianità salvo il disposto del precedente articolo 10.

ART. 16.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sarà determinata l'articolazione degli uffici delle singole stazioni sperimentali per l'industria e la relativa pianta organica del personale nell'ambito dell'organico complessivo riportato nell'articolo 1 che precede.

ART. 17.

Tutte le precedenti disposizioni riguardanti il personale statale delle stazioni sperimentali per l'industria non in contrasto con la presente legge, conservano la loro validità.

ART. 18.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto per l'esercizio finanziario 1979 nella misura di lire 400 milioni si provvede mediante la riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno, riguardante provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA A.

RUOLO DEI DIRETTORI

Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
666	VI classe 4	—	—
630	V classe 2	—	—
594	IV classe 2	—	8
558	III classe 2	Direttore ordinario	—
522	II classe 2	—	—
486	I classe 2	—	—
450	iniziale 2	Direttore straord.	—

TABELLA B.

Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
450	iniziale 2	—	—
486	I classe 2	—	—
522	II classe 2	Direttore di sezione ordinario	—
558	III classe 2	—	—
594	IV classe 2	—	12
630	V classe 2	—	—
666	VI classe 4	Direttore di sezione straordinario	—

Dopo 16 anni di servizio la retribuzione è integrata fino a conseguire l'equiparazione economica alla retribuzione del dirigente generale di livello A dello Stato.

N.B.) Le tabelle A-B-C-D-E sono state preparate in accordo con il contenuto del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, ora decaduto.
Dovranno essere modificate, ove la legge sostitutiva, in discussione al Parlamento, subisse modifiche del testo originale per quanto riguarda il personale in questione.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA C.

Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
275	3		
330	2		
356,4	2		
382,8	2	Sperimentatori	25
409,2	2		
435,6	2		
462,0	2		
488,4	—		

TABELLA D.
Livello 6°

Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
	V classe		—
	IV classe		5
200	III classe	Perito analista	6
	II classe		4
	I classe		3
	iniziale		3

VIII LEGISLATURA. — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA E.

Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
	V classe		—
	IV classe		5
200	III classe	Segretario	8
	II classe		4
	I classe		3
	iniziale		3